

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler

Dr. Stefan Sandrini

Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner

Dr. Alfredo Molinari

Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner

Rag. Stefano Seppi

Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte

Dr. Iwan Gasser

numero:

55i

del:

2016-06-15

autore:

Dr. Alfredo Molinari

Dr. Peter Winkler

Circolare

A tutti i clienti

Proroga al 06/07/2016 del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO/IRAP 2016 per persone fisiche e società soggette agli studi di settore o imposta sostitutiva

Anche quest'anno il termine di versamento delle imposte risultanti dal modello "UNICO/IRAP 2016" (saldo e primo acconto di IRPEF, IRES, IRAP, addizionali IRPEF, imposta sostitutiva del 5% o del 15%) è posticipato e precisamente a mercoledì 6 luglio 2016¹. La proroga vale anche per i pagamenti legati a tale dichiarazione, come il diritto camerale, i pagamenti previdenziali INPS in percentuale oppure i pagamenti previdenziali alla Cassa dei geometri, nonché il saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata, la cedolare secca, l'acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, l'IVIE, l'IVAFE.

Con la maggiorazione dello 0,40% il pagamento può essere ulteriormente posticipato fino a lunedì 22 agosto 2016 (il 20 agosto è un sabato)².

1 Ambito di applicazione soggettivo

La proroga del termine vale per:

- società³, associazioni tra professionisti ed enti assimilati⁴ che esercitino un'attività per la quale è stato elaborato uno studio di settore, anche se presentano cause di esclusione e di inapplicabilità dello stesso.

Nel caso i suddetti soggetti siano sottoposti a parametri, la proroga non vale;

- tutte le persone fisiche, che siano imprenditori, liberi professionisti o che detengano partecipazioni in un'impresa o in un'associazione fra professionisti, per i quali valgono gli studi di settore, e che ricevano il loro reddito per trasparenza.

La proroga si applica anche ai soci di srl iscritti alla Gestione INPS artigiani o commercianti, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale⁵. Pertanto, anche i soci di srl non in regime di trasparenza fiscale,

1 Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e della Finanze del 14 giugno 2016, relativo ad un DPCM in via di pubblicazione

2 Ex art. 3-quater del DL 16/2012 tutti i pagamenti ricompresi nel periodo 01 agosto-20 agosto vengono posticipati al 20 agosto.

3 Sia società di persone che di capitali

4 Altri enti

5 Risoluzione Agenzia delle Entrate 16 luglio 2007, n. 173

ma che devono comunque applicare un regime di trasparenza ai fini contributivi nell'ambito della compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016, possono beneficiare della proroga per il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS artigiani e commercianti, dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale.

Tuttavia il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata⁶.

- contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità pagando l'imposta sostitutiva del 5%⁷;
- contribuenti che determinano il reddito forfetariamente e pagano l'imposta sostitutiva del 5% o del 15%⁸.

La proroga del termine **non vale per**:

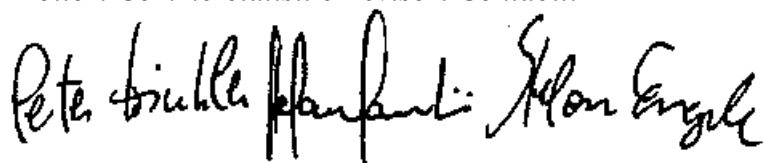
- società⁹, associazioni tra professionisti ed enti assimilati¹⁰ che esercitino un'attività per la quale non è stato elaborato uno studio di settore bensì siano soggetti ai parametri.
- persone fisiche che non sono soggette agli studi di settore/parametri (eccezione fatta per i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, nonché per i contribuenti forfetari di cui si è detto sopra).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁶ Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013, n. 59

⁷ Ex art. 27 DL 98/2011

⁸ Ex art. 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)

⁹ Sia società di persone che di capitali

¹⁰ Altri enti